

CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 21/06/2022
N. 39

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO
-ART.251 TUEL- APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021/2025 DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

L'anno duemilaVENTIDUE addì *Ventuno* del mese di **giugno** alle ore *12.15*
nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la
Presidenza del Sindaco Rag. Vincenzo Corbo con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
CORBO	Vincenzo	X	
BENNICI	Patrizia	X	
CORSELLO	Giuseppe	X	
FERRANTE BANNERA	Lillo	X	
GIORDANO	Francesco	X	
MURATORE	Massimo	X	
SCIABICA	Vincenzo		X
TEDESCO	Alberto	X	

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

L'assessore alle Finanze Dott.ssa Patrizia Bennici formula alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- **il comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di Legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- **il comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1 ° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- **il comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.03.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione dei mercati;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "...Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere a partire dall'esercizio finanziario 2021 e, per tutta la durata del bilancio stabilmente riequilibrato, alla determinazione delle tariffe riportate nell'Allegato **A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che assicurano **un gettito complessivo almeno pari a quello precedente come è emerso dall'istruttoria dei responsabili della gestione contabile delle precedenti imposte;**

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 18 del 20.04.2022**, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Canicattì;

Richiamato l'art. 251 del D.lgs. 267/00, che recita testualmente:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successivo alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della Legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni i vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro e difficoltà e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione ed in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Richiamati in oltre:

- Part. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "...a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e / regolamenti concernenti" i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuato ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;


Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2021 e per tutta la durata del bilancio stabilmente riequilibrato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come da **allegato A** per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento alla P.O. n. 2/Servizi Finanziari per porre in essere tutti gli atti consequenziali di competenza;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Firma proponente
L'assessore alle Finanze
Dott.ssa Patrizia Bennici



Pareri di Regolarità

Visti i pareri ex art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

Canicatti li 12-06-2012

La P.O. n.2/Tributi

Dott.ssa Carmela Meli

Alla Regolarità Contabile

Canicatti li 12-06-2012

La P.O. n. 3/Servizi Finanziari

Dott.ssa Carmela Meli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si conclude alle ore _____

ALLEGATO A



CITTA' DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DIREZIONE II - U.O. TRIBUTI

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
ART. 1 COMMA 819 LETT. a) --LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019

Occupazione Spazi Pubblici

Anno 2021/25

Comune oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti	TARIFFA STANDARD ANNUA € 50,00 AL Mq	Riduzioni previste dal Regolamento CUP approvato dal C.C. n.53 del 22/03/2021: • Categoria seconda: 20% • Categoria terza: 30%
	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 1,20 AL Mq	

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico:

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ annui/mq
Categoria prima	1	nessuna	€ 50,00
Categoria seconda		20%	€ 40,00
Categoria terza		30%	€ 35,00

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: tariffa standard indicata alla lettera A. Riduzione del 30% della tariffa A – Art. 29 comma 1 lettera a) del regolamento comunale CUP:

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ annui/mq
Categoria prima	2	nessuna	€ 40,00
Categoria seconda		20%	€ 32,00
Categoria terza		30%	€ 28,00

C) Occupazioni con passi carrabili: tariffa standard indicata alla lettera A

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ annui/mq
Categoria prima	0,5	nessuna	€ 25,00
Categoria seconda		20%	€ 20,00
Categoria terza		30%	€ 17,50

D) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tariffa è determinata in base al numero complessivo delle relative utenze per misura unitaria di € 1,00 (per utenza). In ogni caso l'ammontare complessivo del tributo dovuto non può essere inferiore a € 800,00. (art. 1 comma 831 legge 160/2019)



E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la **distribuzione dei tabacchi**: tariffa standard indicata alla lettera A.

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ annui/mq
Categoria prima	0,5	nessuna	€ 25,00
Categoria seconda		20%	€ 20,00
Categoria terza		30%	€ 17,50

F) **Distributori di carburanti**: Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, e relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: tariffa standard indicata alla lettera A

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ annui/mq
Categoria prima (centro abitato, zona limitrofa, frazioni, sobborghi, zona periferica)	1,5	nessuna	€ 75,00

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, **i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq.**, comunque utilizzati, sono soggetti alla tariffa di cui alla superiore lettera A).

G) Occupazioni del sottosuolo con **serbatoi di acqua** ed una capacità non superiore a diecimila litri: riduzione del 40% della tariffa annua di cui alla lettera B).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ giorno/mq
Categoria prima	2	nessuna	€ 2,40
Categoria seconda		20%	€ 1,92
Categoria terza		30%	€ 1,68

B) Occupazioni temporanee di suolo pubblico a tariffa standard frazionata per ore, fino a un massimo di 9 ore. Art. 1, comma 842 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ ora/mq
Categoria prima	1,5	nessuna	€ 0,08
Categoria seconda		20%	€ 0,07
Categoria terza		30%	€ 0,06

C) Occupazioni temporanee di suolo pubblico **mercati settimanali**:

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ giorno/mq
Categoria prima	0,5	nessuna	€ 0,60
Categoria seconda		20%	€ 0,48
Categoria terza		30%	€ 0,42

D) Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: tariffa standard lettera A) ridotta del 50%. Art. 29 comma 1 lettera b) ed art. 48 comma 1 e 3 del reg. CUP.

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ giorno/mq
Categoria prima	1	nessuna	€ 1,20

E) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri: riduzione del 85% della tariffa di cui alla lettera A). Art. 29 comma 1 lettera c) del reg. CUP.

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ giorno/mq
Categoria prima		nessuna	€ 0,36
Categoria seconda		20%	€ 0,29
Categoria terza		30%	€ 0,25

F) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: riduzione dell'80% della tariffa di cui alla lettera A). Art. 29 comma 1 lettera d) del reg. CUP.

CATEGORIA	Coefficienti moltiplicatori	Riduzione categoria	€ giorno/mq
Categoria prima	1	nessuna	€ 0,48
Categoria seconda		20%	€ 0,38
Categoria terza		30%	€ 0,34


DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1) PUBBLICITA' ORDINARIA

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, nei limiti della vigente normativa, cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe.

Si applica la tariffa standard e la Categoria 1. Allegato b, comma 1, del Regolamento CUP approvato dal C.C. n.53 del 22/03/2021.

	Coefficienti moltiplicatori	Categoria 1
PUBBLICITA' ORDINARIA		
1 Annuale		
1.1 Da 1,00 mq a 8,5 mq	0,50	€ 25,00





1.2	Oltre 8,5 mq	1	€ 50,00
2	Temporanea		
2.1	1 mq	2	€ 2,40
	PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA		
1	Annuale		
1.1	Fino a 1 mq	0,70	€ 35,00
1.2	Da 1,01 mq a 8,5 mq	1	€ 50,00
1.3	Oltre 8,5 mq	1,5	€ 75,00
2	Temporanea		
2.1	Al mq	2,5	€ 3,00

2) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI


Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, per ogni giorno o frazione ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati:

		Coefficienti moltiplicatori	Categoria 1
1.1	Per ogni giorno o frazione	2	€ 100,00

3) PUBBLICITÀ' CON PALLONI FRENATI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati:

		Coefficienti moltiplicatori	Categoria 1
1.1	Per ogni giorno o frazione	1,20	€ 60,00





COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento L.R. 25-2015

(Ex Provincia Regionale di Agrigento)

SERVIZI FINANZA E TRIBUTI

Ufficio C.P.U.

Dall'analisi della banca dati dei soggetti passivi di occupazione permanente e temporanea ricorrente, il gettito generato dall'applicazione delle tariffe a partire dell'anno 2021, rideterminato col C.P.U., garantisce una proiezione complessiva di gettito come sotto rappresentato:

anno 2021	
permanenti	€ 215.177,54
mercato della frutta in largo Aosta	€ 13.789,21
mercato settimanale	<u>€ 198.445,66</u>
TOTALE	€ 427.412,41

Anno 2021 rideterminato	
permanenti	€ 281.677,05
mercato della frutta in largo Aosta	€ 19.950,00
mercato settimanale	<u>€ 168.672,07</u>
TOTALE	€ 470.299,12

Il responsabile dell'ufficio C.P.U.
Geom. Calogero Marchese Ragona





COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento L.R. 25-2015

(Ex Provincia Regionale di Agrigento)

SERVIZI FINANZA E TRIBUTI

Ufficio C.P.U.

Dall'analisi della banca dati dei soggetti passivi di diffusione dell'imposta sulla pubblicità dovuta, il gettito generato dall'applicazione delle tariffe a partire dell'anno 2021 rideterminato col C.P.U garantisce una proiezione complessiva di gettito come sotto rappresentato:

anno 2021

pubblicità ordinaria e luminosa € 114.666,97

Anno 2021 rideterminato

pubblicità ordinaria e luminosa € 126.187,00

Si rileva l'ininfluenza delle altre tipologie.

Il responsabile dell'ufficio C.P.U. (pubblicità)
Condeffa Caramazza

COMUNE DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

Alla Responsabile di P.O. n. 3/Servizi Finanziari

All'Assessore alle Finanze

e.p.c. al Presidente del Consiglio Comunale

al Sindaco

alla Segretaria Generale

(rif. Nota prot. 24508 del 17/06/2022)

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 21/2022

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – Art. 251 TUEL – Approvazione tariffe per l'anno 2021/2025 del canone unico patrimoniale".*

Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 13:15, in modalità a distanza, si riunisce l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000, al fine di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – art. 251 Tuel – Approvazione tariffe per l'anno 2021/2025 del canone unico patrimoniale*" a firma dell'Assessore alle Finanze, pervenuta a mezzo pec, con nota Vs. prot. n. 24508 del 17/06/2022.

Sono presenti il Dott. Calogero Sclafani, in qualità di Presidente, e le Dottoresse Carolina Giardina e Cinzia Tirone, in qualità di componenti effettivi, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 58 del 31 marzo 2021.

Premesso che in data 20.04.2022 con deliberazione n.18, esecutiva in data 20.05.2022, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune;

Considerato che non risulta approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021/2023 e che il Consiglio Comunale nella seduta del 13.06.2022 ha approvato il Rendiconto della gestione 2020;

Esaminata la proposta deliberativa di cui all'oggetto;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto del 2000 n.267 e in particolare gli articoli 244 e seguenti;
- il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011;
- l'articolo 251 del T.U.L. che così dispone:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini previsti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che recita *"Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi cruciali"*.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi 816-847 che disciplina il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone relativo alle aree agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamata la deliberazione di C.C. n 53 del 22/3/2021 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione dei mercati;

Ritenuto necessario procedere, a partire dall'esercizio 2021 e per tutta la durata del bilancio stabilmente riequilibrato, alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A, parte integrante della deliberazione in oggetto, talè da assicurare un gettito complessivo almeno pari a quello precedente come è emerso dall'istruttoria dei responsabili della gestione contabile delle precedenti imposte;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n.178;

Visti i pareri ex artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000, favorevolmente espressi dai rispettivi Responsabili di P.O., ognuno per la propria parte di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio termina i lavori alle ore 14:30, dopo la lettura del presente verbale, conferma e decide di firmarlo digitalmente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente: Dott. Calogero Sciafani

(firmato digitalmente)

Componenti: Dott.ssa Cinzia Tirone

(firmato digitalmente)


Dott.ssa Carolina Giardina

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



L'Assessore Anziano




Il Sindaco
Vincenzo Corbo



Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison



Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicatti, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
CANICATTI', il

L'INCARICATO


Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/06/2022 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
CANICATTI', il 21/06/2022

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison



Cod. Fiscale e P. IVA 09179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e-mail: prot.collo@pec.comune.canicatti.ag.it